



TRIBUNALE DI MILANO

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea*

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio
nelle persone dei magistrati:

dott. [REDACTED] Presidente

dott. [REDACTED] Giudice

dott.ssa [REDACTED] Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa n. [REDACTED] promossa ex art. 702 *bis* c.p.c.

da

[REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] domiciliato presso la
[REDACTED] sita in Milano, [REDACTED]
rappresentato e difeso dall'Avv. Agostina Stano, con studio in Milano, via Podgora
n. 15

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

QUESTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO

resistenti

RAGIONI DELLA DECISIONE

§ 1. [REDACTED] ha depositato, in data 25.9.2020, ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c.
in relazione all'art. 19 *ter* D. Lgs. n. 150/2011, mediante il quale ha impugnato il

provvedimento del Questore della Provincia di Milano, emesso il 10.2.2020, di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale.

Ha evidenziato che la Commissione territoriale di Milano gli aveva riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'allora vigente art. 5 comma 6 TUI in data 31.10.2016, ed aveva inviato gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso. In sede di istanza di rinnovo, tuttavia, l'Autorità amministrativa, alla luce del parere della Commissione territoriale di Milano (non notificato alla parte), aveva rigettato quanto richiesto.

Ha precisato che le sue condizioni di salute si erano nel tempo aggravate costringendolo a subire lunghi ricoveri ospedalieri, sia a Milano sia presso l'Ospedale San Martino di Genova, e che attualmente è in cura presso il Reparto Nefrologia dell'Ospedale di San Donato Milanese, essendosi aggravata l'insufficienza renale e diagnosticata una nefrite interstiziale con atrofia e fibrosi moderata.

Ha concluso chiedendo al Tribunale di *“accertare e dichiarare l'illegittimità e di conseguenza annullare”* il provvedimento impugnato, e di *“trasmettere gli atti alla competente Questura affinché venga rilasciato al sig. [REDACTED] un permesso di soggiorno per ‘casi speciali’ [...]”*.

In data 8 ottobre 2020, il ricorrente ha depositato istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, in relazione alla quale, con decreto del 22.12.2020, il giudice ha fissato udienza per la relativa decisione al giorno 11 gennaio 2021, dando termine a parte resistente sino al 10.1.2021 per l'eventuale deposito di nota relativa alla fase cautelare. In tal sede, la difesa, in assenza di costituzione della controparte alla quale è stato regolarmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza cautelare, ha insistito nell'accoglimento della domanda cautelare. L'istanza è stata accolta con provvedimento del Tribunale del 25.1.2021.

Con comparsa di costituzione depositata il 28.12.2020 si è costituita controparte insistendo per il rigetto del ricorso, ed eccependo l'inammissibilità del ricorso per avere il ricorrente domandato l'annullamento dell'atto impugnato, nonché l'infondatezza nel merito stante la natura vincolata del parere rilasciato dalla Commissione territoriale.

Con note scritte autorizzate e depositate il 15.1.2021, la difesa ha insistito per l'applicazione del DL 130/2020 conv. In L. 173/2020 ed ha ribadito la gravità delle condizioni del ricorrente che ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100%.

All'udienza del 29.3.2021 la difesa, riportandosi la ricorso introduttivo, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese di lite, evidenziando la prosecuzione delle cure da parte del ricorrente.

§ 2. Nel merito si osserva quanto segue

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e la domanda meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Va premesso che in tema di rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, la giurisprudenza di legittimità, quanto all'ambito di valutazione del giudice, ha specificato che: *"d) pertanto, la mancata effettuazione di tale valutazione - che la normativa configura come obbligatoria e dovuta per il PM - non produce alcun effetto **sull'ambito della cognizione del giudice che si occupa dell'impugnazione del rifiuto di rilascio, del diniego di rinnovo e nonché della revoca del permesso di soggiorno**, in quanto, per effetto della normativa di origine UE tale giudice (al pari dell'autorità amministrativa) è tenuto a svolgere un "ruolo attivo" nell'istruzione della domanda di protezione, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile (vedi, per tutte: Cass. SU 17 novembre 2008, n. 27310; Cass. 10 maggio 2011, n. 10202; Cass. 6 febbraio 2018, n. 2875); e) **ciò significa che il giudice deve verificare, in piena autonomia, l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento del titolo di soggiorno, senza essere vincolato da valutazioni di tipo tecnico svolte in altra sede ed è anche tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per sopperire alla mancanza di simili valutazioni** (che, ovviamente, può anche effettuare direttamente). Infatti, l'oggetto del giudizio in tema di protezione internazionale non è il provvedimento negativo ma **il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, che deve essere comunque esaminato nel merito dal giudice.**"* (Cass civile sez. I, n 23456 del 20.09.2019).

Con particolare riguardo alle problematiche inerenti la salute e le correlate cure mediche, quale elemento autonomo da valutare nell'alveo della protezione umanitaria, la giurisprudenza ha affermato che *"il giudice deve valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, evitando di addivenire ad una*

considerazione atomistica e frammentata dei singoli elementi fattuali a tal fine accertati dovendoli invece considerare globalmente e unitariamente (Corte di Cass., ordinanza n. 7599/2020).

La Suprema Corte ha evidenziato, inoltre, quanto segue: *“come precisato da [Cass. 18541/2019](#), se infatti il giudice deve "valutare il grave pregiudizio alla salute che può derivare al richiedente in caso di rientro nel Paese di origine, quando egli sia un soggetto vulnerabile, tra questi rientrando, ai sensi del [D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 11, lett. h-bis, anche le persone affette da gravi malattie](#)", occorre altresì misurare l'impatto che una malattia invalidante determina sull'esercizio del diritto al lavoro quale mezzo di sostentamento autonomo, pur tenendo conto dell'eventuale profilo elementare dell'occupazione reperibile, specie in contesti di maggiore degrado o povertà o debole offerta di mercato; e va al contempo verificato, ove tale diritto appaia del tutto conculcato, se nel medesimo ambito di reinserimento della persona disabile nemmeno sia sviluppato un minimale sistema ordinamentale o comunque effettivo di coordinato sostegno assistenziale, cui possa fare riferimento la persona rimpatriata”* (Cass. Civile, 2 ottobre 2020 n. 21162).

Alla sopra citata giurisprudenza di legittimità di maggior respiro si affianca una interpretazione, da parte di alcuni tribunali di merito, più restrittiva, oggetto del presente procedimento è la verifica della persistenza delle condizioni che a suo tempo avevano portato la C.T. di Milano a riconoscere al ricorrente il diritto alla protezione umanitaria.

Occorre quindi verificare, in linea generale: a. quali ragioni avessero fondato il riconoscimento della protezione umanitaria *ab origine*; b. se tali ragioni permanessero in sede di rinnovo e quale motivazione abbia addotto al riguardo l'Amministrazione.

a. Quanto al primo elemento, dal provvedimento impugnato emerge che la Commissione territoriale aveva riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari perché *“emerge una esigenza sanitaria adeguatamente documentata dal Servizio Sanitario Nazionale”*.

b. In relazione alle valutazioni effettuate dalla Commissione di merito, esse sono richiamate nel provvedimento del Questore impugnato in questa sede e fanno sinteticamente riferimento all'insussistenza dei presupposti *“dell'art. 19 comma 1.1. del d. lgs. n. 286/1998 ss.mm. specificando altresì che il rientro nel proprio*

paese di origine in particolare nella zona di provenienza dello stesso non comporterebbe la violazione del principio di non refoulement”.

Parte resistente nulla ha eccepito al riguardo, limitandosi a rilevare la natura vincolata del parere della Commissione territoriale per la Questura.

Ritiene il Collegio che, anche a voler aderire all’orientamento giurisprudenziale più restrittivo, il ricorrente, ottemperando al proprio onere probatorio, abbia fornito ampia prova della permanenza delle ragioni che avevano, *ab origine*, giustificato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, dando evidenza documentale della precarietà del suo stato di salute e della necessità di costanti cure mediche alle quali si è sottoposto e continua, ad oggi, a sottoporsi.

Dalla documentazione in atti infatti emerge che egli è stato accettato presso il PS Policlinico San Donato di Milano nel gennaio 2016 per *“tumefazione laterocervicale sinistra in progressivo incremento presente da circa 3 settimane con comparsa di disfagia e dispnea, iperpiressia, calo ponderale di 20 kg in 3 mesi [...] Avviata terapia anti TBC con 4 farmaci”*; ha fatto seguito un lungo percorso di esami medici e relative cure per curare la TBC linfonodale e nel corso di tali esami è emersa una *“rapida progressione dell’insufficienza renale con proteinuria modesta”* fino alla decisione dei medici dell’Ospedale San Donato Milanese di avviarlo ad un *“trattamento emodialitico a cadenza trisettimanale”*, trattamento in corso, come emerge dalla relazione del I.R.C.C.S. Policlinico San Donato – Servizio di Nefrologia e Dialisi, redatta il 14.9.2020 e depositata in atti.

E’ dunque pacifico, all’esito di un giudizio di accertamento della sussistenza del diritto alla protezione internazionale nella forma della protezione complementare, che persistono le condizioni - correlate ad uno stato di salute fortemente precario -, che avevano determinato la Commissione territoriale, in origine nel 2016, al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore del ricorrente. In applicazione, dunque, degli esposti principi della giurisprudenza di legittimità, una malattia così invalidante (la cui gravità ha portato al riconoscimento dell’invalidità nella misura del 100%) determina un evidente impatto sull’esercizio del diritto al lavoro quale mezzo di sostentamento autonomo, specie se rapportato al Paese di origine dal quale il ricorrente manca dal 2012 (si veda il provvedimento di riconoscimento della protezione umanitaria emesso dalla Commissione territoriale di Milano il 1.9.2016), tenuto altresì conto della sua età (si tratta di un uomo adulto di quarantacinque anni).

Né può ritenersi che la sussistenza di un motivo di salute precluda al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari consentendo il solo rimedio della richiesta di un permesso per cure mediche: *“ed invero [...]ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie la vulnerabilità del richiedente può anche essere la conseguenza di un'esposizione seria alla lesione del diritto alla salute adeguatamente allegata e dimostrata né tale primario diritto della persona può trovare esclusivamente tutela nell'art. 36 del d.lgs. n. 286 del 1998 (Ingresso e soggiorno per cure mediche) in quanto la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità, come il fondamentale diritto alla salute laddove ricorrano i suddetti presupposti, e al contempo di essere posti nella condizione di integrarsi nel Paese ospitante anche attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa, mentre il permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'art. 36 cit. si può ottenere esclusivamente mediante specifico visto d'ingresso e pagamento delle spese mediche da parte dell'interessato, sicché non consente di iscriversi al Servizio sanitario nazionale e neppure di lavorare in Italia (salvo casi particolari di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998), avendo una durata pari al tempo definito in base alle documentate necessità di salute per le quali viene consentito il soggiorno, cioè pari alla durata presunta del trattamento terapeutico cui si riferisce essendo rinnovabile prima della scadenza esclusivamente finché durano le necessità terapeutiche indifferibili ed erogabili soltanto in Italia.”* (Corte di Cass., n. 2558 del 04.02.2020).

Pertanto, il ricorso, volto ad ottenere il rinnovo di tale riconoscimento deve essere accolto e deve essere riconosciuto in favore di parte ricorrente il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (oggi, anche all'esito delle modifiche normative intervenute medio tempore ai sensi del D.L. n. 130/2020 convertito in L. 173/2020 ed applicabile ai procedimenti in corso, un permesso per “protezione speciale”).

3. Le spese

Alla soccombenza del ricorrente che non risulta ammesso al beneficio del gratuito patrocinio segue la condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese di lite; al riguardo, infatti, l'eccezione della difesa di parte resistente, i.e. la vincolatività del parere della Commissione territoriale che avrebbe impedito ogni

valutazione discrezionale della Questura, non rileva, in quanto entrambe articolazioni del Ministero.

Le spese si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei valori minimi indicati dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile e complessità bassa, esclusa la fase istruttoria in assenza delle attività determinate dal citato decreto ministeriale.

P.Q.M.

Visto l'art. 702 bis c.p.c.

1. Accerta il diritto del ricorrente al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e conseguentemente al rilascio di un permesso per "protezione speciale" ai sensi dell'art. 32 comma 3 d. Lvo. n. 25/2008 e dell'art. 19.1.1. d. lgs. n. 286/1998, e per l'effetto dispone la trasmissione al Questore competente per territorio per quanto di competenza;

2. Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in euro 2.768,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 %, c.p.a. e i.v.a.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14.4.2021.

Il Giudice est.

Il Presidente

██

██